



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**

OSSERVAZIONI IN MERITO AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE ARERA 178/2019/R/tlr

“Disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento”

Premessa

Il settore del teleriscaldamento è entrato solo da qualche anno nelle competenze dell’Autorità di regolazione nazionale, che si trova ora impegnata a definire un quadro regolatorio omogeneo ed efficace per colmare le criticità esistenti in merito agli standard di qualità del servizio e per la tutela dei consumatori.

A fronte di esperienze consolidate in altre aree geografiche europee (si pensi al nord e all’est europei), il teleriscaldamento in Italia ha avuto una limitata diffusione, dovuta sia a ragioni legate alla particolare morfologia del territorio, che per ragioni strettamente climatiche. Non a caso, risulta tuttora maggiormente presente nelle regioni italiane più fredde, con una penetrazione territoriale più alta nel centro-nord e particolarmente significativa nelle zone montane oltre che in alcune realtà urbane (es. Milano e Torino) in cui la sua affermazione è risalente nel tempo.

Al momento, quindi, il teleriscaldamento risulta utilizzato da circa il 6% della popolazione nazionale, con una diffusione disomogenea e frammentata sul territorio e con un mercato caratterizzato dalla presenza di alcuni grandi players e di molti piccoli fornitori.

Di conseguenza nel settore del teleriscaldamento, prima del passaggio delle competenze ad ARERA, si sono stratificate esperienze diverse e livelli di qualità del servizio – sia dal punto di vista tecnico che da quello prettamente di vendita – eterogenei e non sempre volti alla tutela del consumatore finale. In tal senso, ARERA si trova oggi a colmare un gap importante, con l’individuazione della cornice di regole e standard destinati a dare maggiore certezza e trasparenza al mercato e maggiore tutela del consumatore finale.

Tale azione è certamente positiva e va a nostro avviso rafforzata, anche in vista dell'importante potenziale di crescita del settore all'interno del paese.

Il teleriscaldamento si caratterizza infatti per bassi livelli emissivi di CO₂ e di altre emissioni inquinanti in atmosfera, in linea con le strategie di contenimento del rischio climatico definite a livello europeo e da ultimo declinate a livello nazionale con il Piano Integrato per l'energia ed il clima 2030 recentemente formulato dal Governo.

Nella definizione delle strategie energetiche sia a livello unionale che a livello nazionale, il teleriscaldamento è stato oggetto di attenzione da parte delle istituzioni per il suo alto margine di sviluppo anche in virtù della sua integrazione con i principi dell'economia circolare, in particolare per quanto riguarda la possibilità di utilizzo dei rifiuti per la produzione di energia.

In tal senso, riteniamo che il settore vada certamente sostenuto con misure incentivanti adeguate a stimolare gli investimenti privati per implementarne la diffusione e rafforzarne la qualità (infrastrutturale innanzitutto), ma va irrobustita anche la regolazione per garantire ad operatori e consumatori il funzionamento del mercato secondo principi di concorrenza e trasparenza, in un'ottica di efficienza dei costi.

Osservazioni

Alla luce di quanto esposto in premessa, riteniamo condivisibili gli obiettivi generali espressi dal regolatore in apertura di documento, in quanto volti a contemperare le opposte esigenze di operatori e utenti: da una parte, la necessità di rendere più concorrenziale il mercato (almeno ex post) attraverso la garanzia del diritto di recesso a tutti i consumatori, fornendo uno strumento di tutela che può certamente fungere da deterrente rispetto a comportamenti non in linea con gli standard regolatori e di qualità definiti o in corso di definizione; dall'altra, la richiesta degli operatori di salvaguardare gli investimenti effettuati in un settore che presenta caratteristiche infrastrutturali molto peculiari e di conseguenza molto onerose.

È del tutto evidente che l'applicazione vincolante di clausole contrattuali di lunga durata, anche decennale, pur se vantaggiosa per gli operatori ai fini di compensazione dei costi sostenuti (soprattutto in fase di allacciamento), non è certamente opportuna per una piccola impresa, la cui possibilità previsionale si muove su un orizzonte più breve.

Le difficoltà operative che sconta una piccola impresa – dal carico fiscale all'accesso al credito, alla burocrazia – sono certamente superiori a quelle che incontra un'attività più strutturata; a ciò va aggiunto che nell'attività quotidiana dell'impresa, l'approvvigionamento energetico rappresenta un costo fisso significativo, che erode margini di competitività e si riflette necessariamente sui bilanci aziendali.

In tal ottica, vincolare l'impresa con contratti che, per assurdo, possono andare oltre anche alle sue stesse possibilità di esistenza è, a nostro avviso, poco coerente con la realtà.

In tal senso, siamo favorevoli al mantenimento dell'esercizio del diritto di recesso da parte di tutti gli utenti (ex art. 8 TUA) - che lascia alle imprese una forma di tutela importante nel

rapporto contrattuale con il fornitore di energia – mantenendo l'esclusione dalla disciplina per i soggetti con potenza contrattualizzata superiore a 1200 KW.

Tuttavia, non condividiamo del tutto la proposta di ARERA volta a “compensare” gli operatori con un contributo di salvaguardia (di cui all'art. 9 TUA) rafforzato e più esteso nel tempo. In tal senso, anche alla luce di quanto sopra richiamato, non è a nostro avviso coerente l'ipotesi di estendere a dieci anni la possibilità per il gestore di applicare il corrispettivo di salvaguardia potenziato agli utenti non domestici con potenza contrattualizzata fino a 1200 KW, proponendo il mantenimento dell'attuale previsione o, al massimo, la sua estensione a cinque anni.

In merito, pur ammettendo la possibilità che i gestori siano compensati per gli alti costi di allacciamento e di estensione e/o potenziamento della rete sostenuti in vigenza di contratto con un utente, riteniamo tuttavia necessario, per opportune ragioni di trasparenza, che i gestori stessi forniscano un riscontro oggettivo dei costi eventualmente sostenuti, onde evitare che siano scaricati proditoriamente sull'utenza oneri derivanti dal mero rischio di impresa.

In relazione all'applicazione dei contratti antecedenti all'entrata in vigore del TUA, riteniamo più utile prevedere il loro allineamento alla nuova disciplina, individuando un termine tassativo entro il quale provvedere all'adeguamento e a partire dal quale far decorrere le clausole di salvaguardia.

È evidente che, qualora tale opzione fosse accettata, sarà fondamentale monitorarne l'attuazione, anche al fine di sanzionare eventuali comportamenti scorretti.